



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CENTURELLI</u>	<u>LIVIA</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DI GENNARO</u>	<u>DARIO DOMENICO GIOVA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MARTINELLI</u>	<u>LIVIA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 5295/2018  
depositato il 23/10/2018

- avverso l'  
contro:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

17/05/2019 ore 09:30

N°

2469

PRONUNCIATA IL:

17/05/19

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

29/05/19

Il Segretario



**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-DOMANDE DELLE PARTI** pag. 2

Avverso atto di contestazione di mancata comunicazione del cambio della sede dell'attività, con irrogazione della conseguente sanzione, ricorre l'

eccependo il vizio di motivazione e comunque l'avvenuta prescrizione, visto che il cambio di sede è avvenuto sin da fine 2003, come provano le bollette delle utenze della nuova sede dell'attività.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio, ribadendo la mancata comunicazione del cambio di sede dell'attività professionale e replicando a tutte le avverse eccezioni.

La Commissione con Ordinanza ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, rinviando per il merito.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

-Il Ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.

-Il ricorrente ammette pacificamente di avere cambiato la sede della propria attività almeno dal 2003 —e lo documenta con bollette delle nuove utenze—, ma nulla può documentare in ordine alla dovuta comunicazione di cambio della sede: in quanto precisa che gli anni trascorsi dal 2003/2004 sono talmente tanti che non era certo più tenuto *ex lege* a conservare quella originaria comunicazione (il Mod.AA9/10), anche perché il termine notorio per conservare le documentazioni fiscali è al più quello cinque, al massimo sei anni, e non certo quello che pare abnorme di ben oltre dieci anni.

Proprio l'enorme tempo trascorso dall'avvenuto cambio della sede sociale convince la Commissione della illegittimità della sanzione comminata per una ipotetica mancata comunicazione che —come detto— risale di tanti anni.

-Inoltre e soprattutto, alla luce dei tanti anni trascorsi dalla presunta violazione (mancata comunicazione) dell'art.35, c.1 e 3, del D.P.R.26.10.72, n.633, finisce per essere fondata ed efficace l'eccezione di prescrizione: la quale è fondata, perché è anche principio generale che l'Ufficio non può dopo tanti anni erogare una sanzione per un fatto risalente ad oltre un decennio precedente; né il contribuente può rimanere soggetto *sine die* alle eventuali sanzioni per comportamenti od omissioni così risalenti nel tempo.

100.3  
: 11/

-Si respinge invece l'eccezione di vizio di motivazione, che risulta persino pretestuosa, visto che il ricorrente ha compreso pienamente le motivazioni dell'atto impugnato –che peraltro identificava gli elementi materiali e giuridici per cui la sanzione era stata comminata-, e perciò si è potuto difendere di conseguenza con piena cognizione della situazione.

-Pertanto la Commissione, assorbita ogni altra eccezione svolta dalle parti, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato e la relativa sanzione.

-Le spese di lite sono da compensare integralmente tra le parti alla luce dell'esiguo valore della controversia e del comportamento processuale.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Milano, il 17 maggio 2019.

Il Relatore



Il Presidente

